ESCI segreteria.comune.novafeitria@emarche.it

Carrelle ettuale: Posta in arrivo

Componi Indirizzi Cartelle Opzioni Ricerca

Regione Marche

Inoltra Inoltra com CAMENTE DINORIS Precedente Successivo Lista messaggi | Cancella Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione delibera n. 199/2014/REG Novafelt RN Da: "Per conto di: emiliaromagna.controllo@corteconticert.it" <posta-Prot. N. certificata@pec.aruba.it> Data: Ven, 17 Ottobre 2014-9:00 Clas. Fasc. A: segreteria.comune.novafeltria@emarche.it Priorità: Normale This message has been S/MIME signed View certificate Signer: <posta-certificata@pec.aruba.it>, verified Download certificate Signed parts: Body, Attachments, MIME-Version **Opzioni:** Visualizza l'intestazione completa | Guarda la versione stampabile --Questo è un Messaggio di Posta Certificata--Il giorno 17/10/2014 alle ore 09:00:35 (+0200) il messaggio con Oggetto "Trasmissione delibera n. 199/2014/REG Novafeltria RN" è stato inviato dal mittente "emiliaromagna.controllo@corteconticert.it" e indirizzato a: segreteria.comune.novafeltria@emarche.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20141017090035.27252.09.1.15@pec.aruba.it VICE-SINDACO SEGRETARIO Scarica come file VICE-SEGRETARIO-Resp. Servizi Finanziari (Dott.ssa Patitia Masi) MRESP. AA.GG. (Dut. Rolando Rossi) Allegati: application/xml daticert.xml Trasmissione delibera n. 199/2014/REG Novafeltria [message/rfc822] emiliaromagna\.controllo scarica | 344 k Visualizza RN X.DE LUCA Cancella & Precedente | Cancella & Successivo Sposta in: Posta in arrivo Sposta



CORTE DEI CONTI

0005036-17/10/2014-SC\_ER-T76-P

Bologna, 17 ottobre 2014

Comune di NOVAFELTRIA (RN)

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale - Al Sig. Sindaco

(n.1 file)

Oggetto: Trasmissione delibera n. 199/2014/REG

Si trasmette la deliberazione *n. 199/2014/REG*, adottata dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2014, con invito ad inoltrare l'atto agli organi in indirizzo.

Si dichiara che la presente deliberazione è conforme all'originale, depositato presso questa segreteria.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Dott.ssa Rossella Broccoli

# Deliberazione n. 199/2014/REG



## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

# composta dai magistrati:

dott. Antonio De Salvo

presidente

dott. Massimo Romano

consigliere

dott. Italo Scotti

consigliere

dott. ssa Benedetta Cossu

primo referendario

dott. Riccardo Patumi

primo referendario (relatore)

dott. Federico Lorenzini

referendario

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione,

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, rubricato disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visti i commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191;

Vista la deliberazione n. 16/AUT/04 del 22 ottobre 2004, con la quale la Sezione delle autonomie ha approvato il documento riguardante "Atto di indirizzo per la prima attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (convertito in legge il 30 luglio 2004, n. 191)";

Visti i commi 11 e 42 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la deliberazione n. 6/CONTR/05 del 15 febbraio 2005 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo;

Visti i commi 9, 10, 12, 56, 57, 64 e 173 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2006);

Vista la deliberazione n. 4/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

Visti gli articoli 32 e 34 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti i commi 55, 56, 57, 76 e 77 dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che hanno introdotto ulteriori norme in materia di affidamento da parte di pubbliche amministrazioni di incarichi a soggetti esterni, così come modificati dall'articolo 46 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Visto l'art. 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante ulteriori modifiche all'art. 7 comma 6 del sopra citato d. lgs. n. 165 del 2001;

Visto l'articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visti gli artt. 15 e 53, comma 1, lett b) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che dispone la trasmissione delle disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, competente per territorio, entro trenta giorni dalla loro adozione;

Presa visione delle disposizioni regolamentari per estratto

pervenute a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti relative al Comune di NOVAFELTRIA (RN);

Vista l'ordinanza presidenziale n. 44 in data 13 ottobre 2014, con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 16 ottobre 2014;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 2014 il relatore Riccardo Patumi;

#### Ritenuto in diritto

L'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. "decreto trasparenza") nel ridisciplinare gli "obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza", ha dettato nuove disposizioni per le pubbliche amministrazioni, tenute a pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza<sup>1</sup>.

In particolare, è stato previsto, dal comma 1, l'obbligo di pubblicare le seguenti informazioni: estremi dell'atto; curriculum vitae; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali; i compensi percepiti, comunque denominati. Il comma 2 dell'art. 15 stabilisce inoltre, che gli obblighi di pubblicazione e comunicazione costituiscono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto (art. 15 cit., comma 3).

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) detta all'articolo 3, commi 55-57, ulteriori disposizioni in tema di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. In particolare, i commi 55-57 disciplinano l'affidamento degli incarichi esterni da parte degli enti locali, che può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, lett. B, TUEL.

Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ex

La precedente disciplina, di cui all'art. 3, comma 54 della 1. 24 dicembre 2007, n.244 (che aveva modificato l'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre1996, n. 662), è stata abrogata dal citato d. lgs. n. 33/2013, art. 53, comma 1 lett b).

art. 89 TUEL, trasmesso per estratto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione, devono essere fissati i limiti, i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca o consulenza. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, condelibera 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008, ha dettato le linee di indirizzo e i criteri interpretativi dell' articolo 3, commi 54-57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, chiarendo che la trasmissione del regolamento deve ritenersi strumentale all'esame da parte della Sezione, in un'ottica di controllo collaborativo.

L'articolo 46 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha innovato il comma 55 della legge finanziaria per il 2008, facendo riferimento, riguardo ai limiti di conferibilità degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, "alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio", ed il comma 56, prevedendo che il limite annuo di spesa per incarichi di collaborazione "è fissato nel bilancio preventivo".

## Considerato in fatto

La Sezione, preso atto delle previsioni contenute nell'estratto regolamentare in materia di incarichi di collaborazione autonoma, adottate dal Comune di NOVAFELTRIA con delibera di Giunta n. 86 del 3 luglio 2013, che fa seguito alla deliberazione n. 245 del 11 luglio 2012 di questo Collegio, ritiene necessario evidenziare quanto segue.

1. Il regolamento prevede un caso di deroga all'applicabilità della disciplina dallo stesso introdotta, ulteriore rispetto a quelli ammessi, il ove stabilisce, all'art. 3, comma 1, che restano esclusi dall'ambito di applicazione regolamentare gli incarichi professionali conferiti per "il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente, inclusi gli incarichi per consulenza tecnica di parte, o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta...". Detta norma, infatti, si pone in contrasto con l'interpretazione, consolidata, che questa

Corte fornisce del quadro normativo di riferimento.

.....

2. Il regolamento all'esame, inoltre, nel disciplinare all' art. 5 i criteri e le modalità di conferimento della procedura comparativa adottata dall'ente per il conferimento di incarichi, prevede altresì la possibilità di conferire incarichi senza esperimento di procedura comparativa, ponendosi in contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza, lì ove dispone che gli incarichi, previa adeguata e congrua motivazione, possono essere conferiti in via diretta...per attività comportanti prestazioni "di natura ... culturale.....non comparabili..." (art. 5, comma 5, lett. b).

In particolare, l'eccezione relativa alle prestazioni di natura culturale dev'essere circoscritta, nel rispetto della previsione di cui al d. lgs. 165/2001, art. 7, comma 6, la quale menziona solo i "soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo".

3. Il Collegio, inoltre, prende atto di quanto dispongono l'art. 3, comma 2 e l'art. 6, commi 7 e 8 del regolamento in esame in materia di pubblicità dei provvedimenti di affidamento di incarichi ("gli incarichi sono...comunque soggetti alle norme generali attinenti alle forme di pubblicazione sul sito web ..."; permanenza sul sito del provvedimento di incarico "per un quinquiennio"; pubblicizzazione incarichi "utilizzando, allo scopo, ogni possibile modalità"), pur rammentando i contenuti del recente d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. "decreto trasparenza"), laddove il legislatore, nel ridisciplinare la materia degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni riguardanti gli atti di incarico, ha previsto, tra l'altro (art. 15, comma 4), che "le pubbliche amministrazioni" pubblicano i dati richiesti "entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico".

Pertanto, presa visione delle disposizioni regolamentari pervenute per estratto a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, esaminata la normativa vigente, il Collegio

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata – al Consiglio comunale di NOVAFELTRIA ed al rispettivo Presidente, affinché ne tenga conto per l'esercizio dei poteri in sede di modifica del regolamento in materia di incarichi esterni sui punti segnalati nella delibera, conformemente al disposto dell'art. 3, commi 55-57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall'art. 46 del d.l. 25

H

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2014.

Il presidente

(Antonio De Salvo)

Il relatore Riccardo Patumi

(Riccardo Patumi)

Depositata in segreteria in data 16 ottobre 2014

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

• -- ·